Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Martedì, 26 dicembre 1933 - ANNO XII** **Numero 297**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1709.
Avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;
Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni alle norme relative alla carriera del geodeta capo dell'Istituto geografico militare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il geodeta capo dell'Istituto geografico militare può conseguire i gradi 5° e 4° dell'ordinamento gerarchico, dopo, rispettivamente, 8 e 7 anni di permanenza nel grado precedente.

Art. 2.

Le promozioni ai gradi 5° e 4°, di cui al precedente art. 1, sono effettuate per merito assoluto, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1710.
Concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare la corresponsione straordinaria di una speciale indennità agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, quale contributo alle spese per l'applicazione delle nuove norme sull'uniforme;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a corrispondere a ciascuno degli ufficiali dipendenti pei quali è stata adottata la nuova uniforme nera, una indennità straordinaria, per una volta tanto, dell'importo di lire cinquecentocinquanta, quale contributo alle spese individuali per l'anzidetta uniforme.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo verrà corrisposta esclusivamente agli ufficiali che risultino far parte dei ruoli del servizio permanente effettivo alla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1711.
Integrazione della composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 317, 318 e 319 del Codice penale per l'esercito e l'art. 338 del Codice penale marittimo, sulla composizione del Tribunale supremo militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di modificare la composizione del Tribunale supremo militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Tribunale supremo militare, in aggiunta ai giudici militari che lo compongono a norma delle disposizioni in vigore, due ufficiali generali della Regia aeronautica, dei quali uno come giudice effettivo e l'altro come giudice supplente.

Quando il Tribunale supremo è chiamato a pronunciare sui conflitti sollevati fra Tribunali militari territoriali e Tribunali militari marittimi, in procedimenti nei quali uno dei giudicabili appartenga alla Regia aeronautica, devono, per la validità delle deliberazioni, intervenire, oltre il presidente, cinque giudici civili e tre militari, dei quali uno appartenente alla Regia aeronautica e due alla Regia marina.

Art. 2.

La nomina dei giudici componenti il Tribunale supremo militare, appartenenti alla Regia aeronautica, è fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra e di quello per l'aeronautica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1712.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti ed aggiunte al testo unico predetto, per meglio armonizzarne le prescrizioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 8 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — La rendita diviene interamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di tenente colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica o nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore e femmine di età minore non maritate.

« Quando l'ufficiale è promosso a grado superiore, o consegue la nomina a primo tenente o a primo capitano, la rendita prescritta dall'art. 4 è ridotta — previa declaratoria del Tribunale supremo militare, su ricorso dell'interessato — alla misura stabilita per il nuovo grado o la nuova qualifica conseguiti ».

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1713.
Cessione gratuita di materiali d'armamento e munizioni del Regio esercito alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ha attualmente in consegna materiali d'armamento e munizioni dell'Amministrazione militare;
Considerato che per l'espletamento dei compiti ad essa affidati è necessario porre la Milizia stessa in possesso stabile dei materiali suddetti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I materiali d'armamento e munizioni relative del Regio esercito che attualmente sono in consegna alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vengono ceduti a questa gratuitamente, con semplice passaggio di carico.
Spetta al Ministero della guerra di designare i materiali di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il passaggio di carico avrà luogo gradualmente in conformità degli accordi che all'uopo verranno presi dal Ministero della guerra con il Comando generale della Milizia predetta.
Di ogni passaggio di carico verrà data comunicazione volta per volta al Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 143. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1933.
Riconoscimento di pubblico interesse dell'aumento del capitale sociale della Società anonima « Felice Quentin » con sede in Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591;
Vista la istanza presentata dalla Società anonima « Felice Quentin », con sede in Firenze, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da L. 1.800.000 a lire 3.000.000, mediante emissione di nuove azioni;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società anonima « Felice Quentin » da lire 1.800.000 a L. 3.000.000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dalla assemblea dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 18 marzo 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6663)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1933.
Calendario per le cacce primaverili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Esaminate le proposte delle Commissioni compartimentali, costituite in base al decreto Ministeriale 17 giugno 1933-XI ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta la opportunità di dare alle Provincie meno provviste di selvaggina nobile stanziale i mezzi adatti ad averne un'adeguata disponibilità, attuando a tal fine, a partire dall'esercizio in corso, un programma di « bonificamento venatorio » che valga a rendere possibile, nelle provincie stesse, la caccia alle specie stanziali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio, successivamente al 31 dicembre e per il periodo primaverile del 1934, si osserva il calendario previsto dagli articoli 12 e 13 del testo unico, con le seguenti modificazioni.

Art. 2.

La caccia al cervo, daino e cinghiale è permessa fino al 31 gennaio, con le restrizioni stabilite dal decreto Ministeriale 18 luglio u. s.

Art. 3.

Nei compartimenti 6° e successivi la chiusura generale della caccia e della uccellagione è prorogata al 6 gennaio.

Art. 4.

Nelle zone II, III e V la chiusura delle cacce, stabilita dalla legge per il 31 marzo, è prorogata al 2 aprile.

Art. 5.

Nella zona VI la chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, è prorogata al 16 aprile.
Nella medesima zona la caccia alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, gazze,

ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle è prorogata al 2 aprile.

In via di esperimento, la caccia primaverile alla quaglia sul litorale è dovunque vietata.

Art. 6.

Nel 1° e 2° compartimento (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno e Treviso) la caccia ai palmipedi e trampolieri è la sola consentita nelle zone II e V, ed è prorogata fino al 2 aprile, limitatamente alle località che verranno indicate dalle rispettive Commissioni venatorie provinciali.

Art. 7.

Nei compartimenti 3° e 6° (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Venezia, Udine, Padova, Rovigo e Ferrara) è dovunque vietata la caccia al merlo.

Art. 8.

La chiusura della uccellagione coincide con quella stabilita per la caccia col fucile, salvo che nei casi in cui l'articolo 17 del testo unico disponga diversamente.

Art. 9.

Nelle nuove Provincie il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, assimilare agli effetti di determinate cacce l'una zona all'altra.

Art. 10.

Il direttore generale dell'agricoltura, d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, è incaricato di attuare, entro un triennio, il programma di « bonificamento venatorio » di cui alle premesse del presente decreto, allo scopo di mettere le Provincie particolarmente colpite dalla soppressione della caccia primaverile alla quaglia nella condizione di vedere rapidamente incrementato il patrimonio venatorio stanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6664)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-968 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Magajne Francesco fu Giacomo e della fu Gruden Anna, nato a Circhina il 20 gennaio 1860 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia, nata a Circhina il 5 maggio 1897, figlia;
Maria, nata a Circhina il 13 agosto 1904, figlia;
Vittoria, nata a Circhina il 6 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6324)

N. 50-969 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Magajne Vittoria in Zajc di Francesco e di Peternelj Anna, nata a Circhina il 26 febbraio 1907 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna, nata a Circhina il 27 marzo 1914, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6325)

N. 1282 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Maver Domenico di Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Maver Domenico di Domenico e della fu Sidrovich Antonia, nato a Ossero il 19 febbraio 1900, residente a Ossero, di condizione segretario comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Maver » in « Mauri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Stanich Antonia fu Giovanni e di Soccolich Antonia, nata a Ossero il 29 ottobre 1908, ed alle figlie, nate a Ossero: Aurora, il 27 gennaio 1928; Marina, il 12 ottobre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4956)

N. 1240 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Gaudenzio, figlio del fu Giovanni e della fu Cucich Elena, nato a Bellei (Ossero) il 24 settembre 1884 e abitante a Belli (Osero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscardin Maria di Francesco e di Musich Maria, nata a Bellei il 5 ottobre 1889; ed ai figli, nati a Bellei: Gaudenzio, il 28 marzo 1910; Maria, il 16 ottobre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4957)

N. 1247 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Marco, figlio del fu Antonio e della fu Juriacco Maria, nato a Bellei (Ossero) il 18 dicembre 1854 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Domenica della defunta moglie Fergasich Maria, nata a Bellei (Ossero) il 7 febbraio 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4958)

N. 1246 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Marco, figlio di Marco e della fu Fergacich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 18 dicembre 1878 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Luksich Maria fu Francesco e di Camalich Domenica, nata a Bellei il 24 aprile 1888; ed ai figli, nati a Bellei: Amalia, il 12 maggio 1909; Maria, l'11 agosto 1920; Giovanni, il 10 agosto 1923; Francesco, il 17 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4959)

N. 1244 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Ierman, nato a Bellei (Ossero) il 21 dicembre 1904 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Cristina di Domenico e fu Muscardin Antonia, nata a Bellei il 3 maggio 1904 ed alla figlia Maria, nata Bellei il 26 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4960)

N. 1248 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Musich Francesca, nato a Ustrine (Ossero) il 22 marzo 1863 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stanich Veronica fu Andrea e di Musich Francesca, nata a Ustrine il 9 agosto 1872 ed alle figlie, nate a Ustrine: Filomena, il 19 febbraio 1909; Caterina, il 29 luglio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4961)

N. 1241 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Muscardin Caterina, nato a Bellei (Ossero) il 3 dicembre 1866 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ierman Margherita fu Domenico e di Camalich Caterina, nata a Bellei il 25 febbraio 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4962)

N. 1237 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Domenico, figlio del fu Pietro e della fu Musich Francesca, nato a Ustrine (Ossero) il 12 dicembre 1869 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anelich Giovanna di Domenico e di Toich Maria, nata a Ustrine il 10 aprile 1877, ed ai figli, nati a Ustrine: Giuseppe, il 12 dicembre 1905; Mattea, il 9 febbraio 1908; Vittoria, il 4 febbraio 1910; Giovanni, il 23 luglio 1912; Eva, il 22 febbraio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato, a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4968)

N. 1239 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussich Gasparo, figlio di Marco e della fu Fergacich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 6 gennaio 1882 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Camalich Antonia di Antonio e fu Benvin Nicolina, nata a Bellei il 16 ottobre 1885, ed ai figli, nati a Bellei: Marco, il 3 giugno 1910; Maria, il 2 ottobre 1914; Giorgia, il 19 gennaio 1918; Anna, il 13 marzo 1920; Antonio, il 15 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4969)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933.

(6665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 268.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.30
Inghilterra (Sterlina)	62.47
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	368.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.375
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.16
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.87
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	92.95
Id. 3,50% (1902)	91.875
Id. 3% lordo	66.625
Consolidato 5%	98.05
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.20
Id. id. id. 1940	106 —
Id. id. id. 1941	105.65
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.25

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.